

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2404

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCANI, BRAGA, MADIA, ROMEO, PRESTIPINO, GHIO, FORATTINI,
MARINO, FORNARO, GIRELLI, CARÈ, TONI RICCIARDI, PANDOLFO,
MALAVASI, ROGGIANI, SERRACCHIANI, FERRARI, CASU, ANDREA
ROSSI, PELUFFO, BAKKALI**

Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle espressioni
d'odio e della diffamazione nei confronti di gruppi determinati di
persone

Presentata il 15 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce una nuova fattispecie concernente la diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone, destinatarie di espressioni d'odio, inquadrandola nell'ambito dell'illecito civile e del risarcimento del danno, lasciando invariata la disciplina penale dei reati d'odio e ponendosi in complementarità ad essa. Ai sensi della presente proposta di legge, le espressioni d'odio e la diffamazione nei confronti di un gruppo di persone costituiscono contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

La finalità è non solo quella di generare deterrenza ai fini della costruzione di un discorso pubblico che non generi un ambiente ostile per le persone afferenti a gruppi determinati di persone, ma anche quella di offrire alle vittime un efficace strumento di tutela, promuovendo al contempo una cultura pubblica del rispetto e della responsabilità nel linguaggio, nel rispetto dei principi costituzionali.

In particolare, la prospettiva ricercata è quella di tutelare la libertà d'espressione delle vittime intesa come libertà di esprimere se stesse nella sfera pubblica, ovvero la propria identità personale, religiosa, etnica, geografica, di genere, sessuale, senza dover subire discriminazioni di vario ge-

nere per questo, ma dando efficacia al diritto di ciascuno e di ciascuna di vivere, e manifestare liberamente se stessi, in un ambiente pubblico non ostile. Non vi è quindi, con l'introduzione della fattispecie della diffamazione nei confronti di un gruppo determinato di persone, un'indebita limitazione della libertà di espressione, ma, anzi, la piena affermazione della libertà delle vittime di esprimere se stesse nello spazio pubblico.

La presente proposta di legge si ispira a esperienze legislative già sperimentate in altri ordinamenti democratici e recepisce le raccomandazioni formulate in ambito europeo e internazionale per un contrasto efficace, proporzionato e garantista delle espressioni d'odio.

Negli ultimi anni, sia a livello nazionale che internazionale, si è assistito a una crescente e preoccupante diffusione – documentata da molteplici ricerche, ivi compresa l'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, presieduta dalla senatrice Liliana Segre – di fenomeni di polarizzazione, intolleranza e violenza verbale nella sfera pubblica, fenomeni riconducibili a quello che viene comunemente definito come *hate speech*, ovvero discorso d'odio, veicolato tanto nei mezzi di informazione tradizionali quanto nel *web* e, in particolare, nelle reti sociali telematiche (*social media*). Un fenomeno che si è ulteriormente rafforzato in occasione di recenti elezioni, con la presenza di massicce campagne di disinformazione ed espressioni d'odio, anche attraverso vere e proprie strategie di interferenze straniere, documentate tra gli altri dalle ricerche pubblicate nel sito dell'Unione europea: «<https://euvsdisinfo.eu>».

Il fenomeno dell'*hate speech on line*, spesso alimentato da campagne di disinformazione e amplificato dalle dinamiche algoritmiche dei *social media* e anche dal sempre più frequente ricorso a immagini o contenuti realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale, si manifesta attraverso la denigrazione e l'offesa nei confronti di in-

dividui o gruppi in ragione dell'origine etnica, dell'appartenenza religiosa o di genere, dell'orientamento sessuale o della condizione sociale, generando un clima di ostilità che mina i principi fondativi della Repubblica, sanciti dalla Costituzione, tra cui il rispetto della dignità umana, l'egualianza sostanziale e la libertà di espressione.

L'attuale assetto normativo presenta tuttavia una lacuna significativa nel contrasto di tali fenomeni: pur sussistendo nell'ordinamento pene per la diffamazione individuale e per l'istigazione all'odio razziale e discriminatorio, in ambito penale, non è prevista una tutela specifica ed efficace per i casi di discriminazione che non rientrino in quelle fattispecie, ma che nondimeno configurino casi di diffamazione collettiva o nei confronti di gruppi, con conseguente difficoltà per le vittime a ottenere adeguata protezione giuridica e sociale, anche attraverso un'azione di deterrenza.

L'introduzione della fattispecie di diffamazione collettiva o di gruppo viene qui configurata come illecito civile, sia in quanto si focalizza sull'espressione in sé e sui suoi effetti sulla libertà di espressione della vittima, indipendentemente dall'istigazione all'odio e alla violenza che ne può derivare, sia al fine di sottrarre all'ambito penale alcuni abusi tipici e forme paradossali di strumentalizzazione e intimidazione politica che già oggi riguardano la fattispecie di diffamazione individuale come reato quando rivolta al giornalismo investigativo e alla denuncia civile. Inoltre, data la centralità che il fenomeno dell'*hate speech* assume nella rete *internet*, la caratterizzazione della fattispecie della diffamazione nei confronti di un gruppo determinato di persone assume alcuni elementi distintivi nella presente proposta di legge, rispetto a quella di diffamazione individuale in ambito penale, come quello dell'irrilevanza della presenza della persona diffamata nel momento in cui si manifesta il discorso d'odio (condizione, quella dell'assenza della persona diffamata, invece ritenuta necessaria dalla costante giurisprudenza in merito all'applicazione dell'articolo 595 del codice penale).

La ragione dell'irrelevanza della presenza della persona diffamata anche come rappresentante di un determinato gruppo di persone, attraverso un'espressione d'odio, deriva da tre ragioni: innanzitutto dalla circostanza che essendo la persona diffamata attraverso questa modalità ogni persona riferita o riferibile a un gruppo determinato di persone, la presenza diretta della stessa diviene irrilevante quanto agli effetti prodotti; in secondo luogo, perché si ritiene che il *counterspeech* in presenza (ossia la replica diretta al diffamante) non possa costituire un'esimente dell'offesa riferita all'appartenenza a un gruppo, né tanto meno un obbligo in capo alle vittime di dover rispondere direttamente, con capacità ed efficacia, all'interno di un ambiente ostile, a un'offesa che riguardi non già singoli comportamenti o specifiche circostanze, ma l'esplicitazione di un pregiudizio generalizzato basato sulle caratteristiche esistenziali della vittima in quanto appartenente a un gruppo determinato di persone; in terzo luogo, perché nella rete *internet* la condizione stessa della presenza della vittima, al momento dell'offesa, appare irrilevante, data la diffusività e la persistenza nel tempo del messaggio.

La fattispecie di diffamazione collettiva o di gruppo come fattispecie volta a contrastare le espressioni d'odio appare necessaria al fine di tenere conto della doppia discriminazione (individuale e di gruppo) che ne caratterizza la specifica natura. Con le espressioni d'odio, infatti, le vittime subiscono una discriminazione individuale sia attraverso espressioni pubbliche d'odio dirette a una o più persone specifiche in base all'appartenenza al gruppo discriminato, che minano la loro dignità e reputazione, sia una discriminazione indiretta in quanto appartenenti al gruppo oggetto di discriminazione. Ne consegue che specifiche diffamazioni individuali finiscono per rafforzare la discriminazione nei confronti del gruppo di appartenenza e, viceversa, diffamazioni rivolte al gruppo determinato di persone finiscono per aver ricadute nei confronti di ogni soggetto riconducibile al gruppo.

Questa doppia discriminazione, nei confronti della singola persona come appartenente al gruppo e del gruppo, crea, nella società, effetti di esclusione, marginalizzazione e intimidazione sia per i singoli membri che per l'intera collettività colpita, contribuendo a deformare la sfera pubblica e a rafforzare rapporti di potere e gerarchie sociali fondate sull'intolleranza, specie nei confronti delle minoranze e delle persone invisibili, senza cittadinanza, senza voto e senza voce. La prima forma di discriminazione è quella diretta e personale. L'individuo appartenente a un gruppo sociale minoritario, marginalizzato o stigmatizzato, subisce un danno immediato nella sua sfera personale: viene offeso, umiliato, escluso o intimidito in quanto appartenente a quel gruppo. Ne consegue una lesione alla sua dignità individuale, libertà di espressione, sicurezza personale e partecipazione pubblica. È la persona concreta a essere colpita come « bersaglio » (*target*) visibile e immediato. Parallelamente, esiste una discriminazione collettiva e simbolica. Quando un discorso d'odio colpisce un individuo in ragione della sua appartenenza a un gruppo determinato di persone, quel discorso agisce anche come attacco pubblico all'intero gruppo, rafforzando stereotipi sociali negativi, degradando la reputazione pubblica di quella collettività, minando il diritto del gruppo a essere riconosciuto, rispettato e partecipe nella società democratica. Anche il gruppo, come soggetto collettivo, viene esposto a un'offesa diffusa e sistemica, che limita il suo ruolo, il suo riconoscimento e la sua presenza nello spazio pubblico.

La diffusione sistematica di tali espressioni contribuisce a creare un ambiente ostile e intimidatorio nella sfera pubblica nei confronti di particolari collettività, che finisce per marginalizzarle e limitarne l'agibilità democratica, privandole, di fatto, della libertà di manifestare sé stesse, di partecipare al dibattito politico e sociale e di vivere la propria identità.

Si tratta dunque di una discriminazione non solo immediata, ma anche strutturale, in quanto condiziona in profondità il tes-

suto sociale e civile della comunità democratica.

Per tale ragione, alla base della presente proposta di legge vi è un principio essenziale: la libertà di espressione, fondamento della democrazia liberale, non può essere concepita in modo assoluto, isolato ed esclusivamente diretto alla libertà di espressione degli « odiatori » (*haters*), ma deve riguardare anche la libertà delle vittime di poter esprimere la propria identità e le proprie caratteristiche esistenziali, individuali e di gruppo, senza dover essere, per ciò stesso, esposte a espressioni di discriminazione, offese o aggressioni verbali sistematiche. La libertà d'espressione delle vittime deve in sostanza essere bilanciata con il diritto delle persone e dei gruppi di vivere e partecipare alla vita pubblica senza subire un clima di ostilità.

Ne consegue che la libertà di espressione dell'aggressore e quella della vittima finiscano per essere in diretto conflitto quando l'una si esercita in forme che umiliano, discriminano o escludono l'altra. L'affermazione di una libertà di discriminazione, veicolata come libera manifestazione del pensiero, finisce infatti per comprimere la libertà delle vittime di esprimere sé stesse, di partecipare liberamente al dibattito pubblico, di vivere la propria identità e dignità nella sfera collettiva.

Quando si tratta di individuare misure di contrasto delle espressioni d'odio, non si è dunque di fronte a una semplice contrapposizione tra libertà di opinione e censura, ma alla necessità di governare il rapporto tra libertà rivali, ove la difesa assoluta dell'una rischia di annullare l'altra, generando una disparità inaccettabile in un ordinamento democratico.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 introduce la definizione di « espressione d'odio », intesa come qualsiasi espressione, discorso, rappresentazione o manifestazione che, con la parola o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, possa offendere l'altrui reputazione, personale o di gruppo, generando o rafforzando, anche attraverso false informazioni e false contestualizzazioni, pregiudizi, stereotipi e

comportamenti discriminatori e denigratori o violenza psicologica, ovvero inciti ad essi, in ragione di caratteristiche identitarie personali o di gruppo quali origine etnica, religione, orientamento sessuale, genere, identità di genere, disabilità, in modo da determinare un clima ostile alla libertà d'espressione dell'identità della persona offesa o del gruppo, nella partecipazione alla vita sociale e lavorativa ove si svolge la loro personalità, in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Viene inoltre introdotta la definizione della fattispecie di « diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone », intesa come ogni espressione d'odio che, nella comunicazione diretta a più persone con la parola o qualsiasi altro mezzo, possa offendere la reputazione di un gruppo di persone, o di singole persone in quanto appartenenti al gruppo offeso, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel momento della comunicazione. Tale comunicazione deve inoltre generare o rafforzare, anche attraverso false informazioni e false contestualizzazioni, pregiudizi, stereotipi e comportamenti discriminatori e denigratori o violenza psicologica nei confronti del gruppo determinato di persone e di singole persone appartenenti al gruppo oggetto di espressione d'odio, in ragione delle suddette caratteristiche identitarie, in modo da determinare – in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione – un clima ostile alla libertà d'espressione dell'identità della persona offesa o del gruppo, nella partecipazione alla vita sociale e lavorativa ove si svolge la loro personalità. Tra le definizioni di cui all'articolo 1, si riportano inoltre quelle relative ai « fornitori di servizi media audiovisivi », alle « piattaforme *on line* » e ai « motori di ricerca *on line* » richiamando l'articolo 3, lettere *i*) e *j*) del citato regolamento (UE) 2022/2065.

L'articolo 2 precisa l'ambito di applicazione, riferito a tutte le persone fisiche e giuridiche operanti all'interno del territorio nazionale, ivi comprese quelle che utilizzano piattaforme materiali o immateriali di comunicazione accessibili a utenti ubicati nel medesimo territorio. La legge si applica anche alle piattaforme *on line* e ai

motori di ricerca *on line*, che, indipendentemente dalla localizzazione della loro sede legale, forniscono, nel territorio nazionale, servizi di comunicazione, compresi quelli disciplinati dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

L'articolo 3 introduce un divieto di espressioni d'odio e di diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone, riferito alla comunicazione, diretta a più persone e realizzata con la parola ovvero con ogni altro mezzo di comunicazione, che esprima messaggi o diffonda contenuti che configurino espressioni d'odio o diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone o di singole persone in quanto appartenenti al gruppo offeso, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel momento della comunicazione. Chiunque diffonda espressioni d'odio e di diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento. La sanzione amministrativa è compresa tra un minimo e un massimo e tiene conto dell'impatto sociale per il gruppo di persone derivante dalle caratteristiche dei messaggi espressi o dei contenuti diffusi. Se l'espressione d'odio o la diffamazione nei confronti di un gruppo determinato di persone, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge, è diffusa tramite mezzi che raggiungono un pubblico particolarmente vasto, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

Inoltre, con l'articolo 3, si dispone che le piattaforme *on line*, i motori di ricerca *on line* o i fornitori di servizi di *media* audiovisivi che non rispettano gli obblighi previsti dall'articolo 5 sono soggetti a ulteriori sanzioni amministrative, irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Viene inoltre precisato che le espressioni d'odio e la diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone rappresentano contenuti illegali ai sensi dell'articolo

3, lettera h), del citato regolamento (UE) 2022/2065 e che le disposizioni contenute nel medesimo articolo 3 si applicano anche a immagini e contenuti realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale.

L'articolo 4 introduce obblighi specifici e ulteriori per i fornitori di servizi audiovisivi, le piattaforme *on line* e i motori di ricerca *on line*. In particolare, le piattaforme digitali e i motori di ricerca *on line* sono tenuti ad applicare meccanismi efficaci per la segnalazione, moderazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino espressioni d'odio e diffamazione nei confronti di un gruppo determinato di persone ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b). Le piattaforme *on line* e i motori di ricerca *on line* devono inoltre garantire che le segnalazioni ricevute siano esaminate entro un termine massimo di ventiquattro ore al fine di procedere, ove necessario, alla rimozione tempestiva dei contenuti pubblicati in violazione della legge. Spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in coerenza con le disposizioni del citato regolamento (UE) 2022/2065:

disciplinare con proprio regolamento le modalità di segnalazione, moderazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino espressioni d'odio o diffamazione di gruppo, nonché il reintegro di contenuti che non violino la legge, per quanto concerne le piattaforme *on line* e i motori di ricerca *on line*;

stabilire criteri idonei a prevenire nella programmazione dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi la violazione dei divieti di trasmissione di espressioni d'odio e diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone e, in caso di violazione, i messaggi informativi da trasmettere;

prevedere la possibilità di segnalazione diretta all'Autorità, assicurandola a ogni persona lesa, sia direttamente sia in quanto appartenente al gruppo determinato di persone nei confronti del quale è indirizzata l'espressione d'odio, nonché agli enti esponenziali del medesimo;

definire il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e le modalità di segnalazione all'autorità giudiziaria dei soggetti responsabili di discorsi d'odio e diffamazione nei confronti di un gruppo determinato di persone, ove tali azioni configurino reati.

L'articolo 5, infine, prevede l'istituzione del Fondo per l'educazione al contrasto delle espressioni d'odio e per la prevenzione della diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo è ulteriormente alimentato, a regime, dalle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 5. Infine, si prevede che lo Stato promuova, anche at-

traverso la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, campagne di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto reciproco e sui pericoli delle espressioni d'odio e della diffamazione nei confronti di un gruppo determinato di persone. Nei programmi scolastici, devono essere inseriti moduli educativi che insegnino il rispetto delle diversità, il contrasto delle espressioni d'odio e per la prevenzione della diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone, nonché il corretto uso dei mezzi di comunicazione, promuovendo un dialogo pacifico e inclusivo. Le imprese, le piattaforme digitali e le istituzioni pubbliche devono promuovere corsi di formazione per sensibilizzare dipendenti e collaboratori al riconoscimento e alla gestione delle espressioni d'odio e della diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « espressione d'odio »: qualsiasi espressione, discorso, rappresentazione o manifestazione che, con la parola ovvero ogni altro mezzo di comunicazione, possa offendere l'altrui reputazione, personale o di gruppo, generando o rafforzando, anche attraverso false informazioni e false contestualizzazioni, pregiudizi, stereotipi e comportamenti discriminatori e denigratori o violenza psicologica, ovvero inciti a essi, in ragione di caratteristiche identitarie personali o di gruppo, quali l'origine etnica, la religione, l'orientamento sessuale, il genere, l'identità di genere o la disabilità, in modo da determinare un clima ostile alla libertà d'espressione dell'identità della persona offesa o del gruppo, nella partecipazione alla vita sociale e lavorativa ove si svolge la loro personalità, in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione;

b) « diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone »: ogni espressione d'odio, come definita alla lettera *a)*, che, nella comunicazione diretta a più persone con la parola ovvero ogni altro mezzo di comunicazione, possa offendere la reputazione di un gruppo determinato di persone, o di singole persone in quanto appartenenti al gruppo offeso, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel momento della comunicazione, generando o rafforzando, anche attraverso false informazioni e false contestualizzazioni, pregiudizi, stereotipi e comportamenti discriminatori e denigratori o violenza psicologica nei confronti del gruppo di persone e di singole persone appartenenti al gruppo oggetto di espressione d'odio, in ragione delle caratteristiche identitarie di cui alla medesima lettera *a)*, in modo da determi-

nare un clima ostile alla libertà d'espressione dell'identità della persona offesa o del gruppo, nella partecipazione alla vita sociale e lavorativa ove si svolge la loro personalità, in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione;

c) « fornitori di servizi di *media* audiovisivi »: i soggetti che forniscono servizi di *media* audiovisivi come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) « piattaforme *on line* » e « motori di ricerca *on line* »: rispettivamente, i soggetti di cui all'articolo 3, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche operanti all'interno del territorio nazionale, ivi comprese quelle che utilizzano piattaforme materiali o immateriali di comunicazione accessibili a utenti ubicati nel medesimo territorio.

2. La presente legge si applica anche alle piattaforme *online* e ai motori di ricerca *online* che, indipendentemente dal luogo in cui hanno la sede legale, forniscono servizi di comunicazione nel territorio nazionale, comprese quelle disciplinate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 3.

(Divieto di espressioni d'odio e di diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone)

1. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque, comunicando con qualsiasi mezzo con più persone, esprima messaggi o diffonda contenuti che configurino espressioni d'odio o diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone o singole persone in quanto appartenenti al gruppo offeso ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

lettere *a)* e *b)*, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel momento della comunicazione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, compresa tra 1.000 e 10.000 euro, in base alla gravità, all'impatto nei confronti delle singole persone offese e all'impatto sociale nei confronti del gruppo determinato di persone derivante dalle caratteristiche dei messaggi espressi o dei contenuti diffusi.

2. Se l'espressione d'odio o la diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è diffusa tramite mezzi che raggiungono un pubblico particolarmente vasto, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

3. Le piattaforme *online*, i motori di ricerca *online* o i fornitori di servizi di *media* audiovisivi che non rispettano gli obblighi previsti dall'articolo 5 sono soggetti a ulteriori sanzioni amministrative, irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprese tra 10.000 e 100.000 euro, per ogni singolo messaggio, in base alla gravità e alla durata delle violazioni. Per le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, le sanzioni minime e massime sono aumentate di cinque volte.

4. Le espressioni d'odio e la diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone costituiscono contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3, lettera *h)*, del citato regolamento (UE) 2022/2065.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a immagini e contenuti realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale.

Art. 4.

(Obblighi dei fornitori di servizi audiovisivi e delle piattaforme e motori di ricerca online)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i servizi prestati da fornitori di servizi di *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere o veicolare espressioni d'odio o diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone.

2. Le piattaforme *online* e i motori di ricerca *online* sono tenuti ad applicare meccanismi efficaci per la segnalazione, moderazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino espressioni d'odio e diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*).

3. Le piattaforme *online* e i motori di ricerca *online* devono garantire che le segnalazioni ricevute siano esaminate entro un termine massimo di ventiquattro ore al fine di procedere, ove necessario, alla rimozione tempestiva dei contenuti pubblicati in violazione della presente legge.

4. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) le modalità di segnalazione, moderazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino espressioni d'odio o diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone, nonché il reintegro dei contenuti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, in relazione ai contenuti pubblicati o comunque veicolati attraverso le piattaforme *online* e i motori di ricerca *online*;

b) i criteri idonei a prevenire, nella programmazione dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, la violazione del divieto di trasmissione di espressioni d'odio e diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone e, in caso di violazione, i messaggi informativi da trasmettere;

c) le modalità con cui fenomeni di espressioni d'odio e diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone possono essere segnalati all'Autorità, assicurando la possibilità di effettuare la segnalazione a ogni persona lesa, sia personalmente sia in quanto appartenente al gruppo offeso nei confronti del quale è indirizzata l'espressione d'odio, nonché agli enti e alle associazioni che tutelano gli interessi dei medesimi gruppi;

d) le modalità di redazione di rapporti semestrali all'Autorità, in merito alle segnalazioni ricevute e alle azioni intraprese per contrastare tali contenuti, comprese le statistiche sulle segnalazioni ricevute, sui contenuti rimossi e sulle sanzioni irrogate;

e) il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge;

f) le modalità di segnalazione all'autorità giudiziaria dei soggetti responsabili di discorsi d'odio e diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone, ove tali azioni configurino reati.

Art. 5.

(Fondo per l'educazione al contrasto delle espressioni d'odio e per la prevenzione della diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone)

1. Lo Stato promuove, anche attraverso la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto reciproco e sui pericoli delle espressioni d'odio e della diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone.

2. Nei programmi scolastici devono essere inseriti moduli educativi che insegnino il rispetto delle diversità, il contrasto delle espressioni d'odio e della diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone nonché il corretto uso dei mezzi di comunicazione, promuovendo un dialogo pacifico e inclusivo.

3. Le imprese, le piattaforme digitali e le pubbliche amministrazioni devono promuovere corsi di formazione per sensibilizzare

dipendenti e collaboratori al riconoscimento e alla gestione delle espressioni d'odio e della diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone.

4. Ai fini di cui al presente articolo è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'educazione al contrasto delle espressioni d'odio e per la prevenzione della diffamazione nei confronti di gruppi determinati di persone, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 5 sono destinate ad alimentare il Fondo di cui al primo periodo del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, primo periodo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

